

Quando è opportuna la nomina di un Ads

Abbiamo recentemente pubblicato un articolo di Daniela Polo, del gruppo operativo del progetto Ads regionale, sul complesso tema del ruolo dell'Ads nell'accesso delle persone fragili alle strutture residenziali protette. Il nodo dell'opportunità o meno dell'Ads in queste situazioni ha suscitato riflessioni. Pubblichiamo il contributo dell'avvocato Donatella Falaguerra, impegnata nel progetto e nello sportello Ads di Lecco, introdotto da ulteriori riflessioni di Daniela Polo, del gruppo operativo del progetto Ads Regionale.

Abbiamo recentemente pubblicato un mio [contributo di sul tema relativo all'uso, e a volte all'abuso, dell'Ads nel momento dell'accesso alle strutture residenziali](#). Molti ci hanno segnalato un ulteriore problema, sollevato dalla misure di contrasto all'evasione fiscale che, prevedendo un limite massimo di uso del contante fissato a € 1.000,00 impone a quasi a tutti gli anziani e a molte persone con disabilità l'apertura di un conto corrente per l'accredito delle provvidenze di legge, non essendo più utilizzabili le deleghe affidate a figli, genitori e altri. Questa disposizione sta facendo crescere enormemente il numero dei ricorsi per la nomina di AdS perché sono moltissimi gli anziani e le persone con disabilità non autonomi sul piano fisico e / o psichico! Ma i tempi dei Tribunali non si coordinano con i tempi dei bisogni: la nomina dell'AdS per aprire un conto corrente serve subito, perché senza soldi queste persone non avrebbero di che vivere, e i parenti devono affrontare in fretta e senza adeguata preparazione un percorso non semplice. Questo tema non è di semplice soluzione, la normativa va semplicemente applicata, ma non possiamo esimerci dal portare alla luce un problema e dare voce a chi non ne ha abbastanza. Per quanto possiamo fare torniamo sul tema di "quando è opportuna la nomina di un AdS" con un contributo dell'avv. Donatella Falaguerra impegnata attivamente nello sportello AdS di Lecco oltre che nella realizzazione del Progetto AdS lecchese.

Daniela Polo - gruppo operativo Progetto Ads Regionale

Uno dei rischi legati alla massima diffusione della legge sull'amministrazione di sostegno consiste nel fatto di far ritenere agli Enti Pubblici e/o privati che questa misura di protezione giuridica debba essere applicata indiscriminatamente a tutte le persone fragili, travisando di sicuro lo spirito del Legislatore, che è quello di dare un'opportunità e non di imporre alla totalità delle persone fragili l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Anche nel territorio di Lecco, per quanto riguarda l'area anziani, vi è stata una tendenza da parte delle Case di Riposo, a fare pressioni sulle famiglie perché richiedessero, per il loro congiunto, l'amministratore di sostegno.

Il Giudice Tutelare di Lecco ha sentito l'esigenza di incontrare, insieme all'UPG e agli operatori dello sportello, i Direttori delle RSA della provincia per spiegare in che modo debba essere utilizzato l'istituto dell'amministrazione di sostegno, precisando che non è necessario richiederlo per tutti gli ospiti, ma solamente per quelli per cui vi è una reale necessità.

Fin dall'apertura dello sportello di Lecco (2006), gli operatori sconsigliavano di ricorrere all'amministrazione di sostegno nei casi in cui si ravvisava che la persona fragile apparisse già tutelata dai familiari.

Sul sito del Tribunale di Monza, nella parte riguardante l'amministrazione di sostegno, viene riportato esplicitamente: "*N.B. non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco di tempo relativamente breve*".

Alcuna giurisprudenza di merito ha trattato (anche se per l'area della disabilità ma applicabile per analogia agli anziani) il tema del requisito della necessità di un interesse attuale e concreto per richiedere la nomina dell'amministratore di sostegno.

In particolare il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con decreto del 12.10.2011, ha centrato in pieno il problema affermando (in un caso in cui ha rigettato la richiesta di AdS per un ragazzo down): "*ritiene il GT che pure in presenza di un'acclarata incapacità parziale dell'interessato, che è tale da renderlo un soggetto sicuramente debole, la*

protezione di cui egli necessita attualmente risulta assicurata in modo idoneo dalla rete familiare e socio assistenziale di riferimento, di talchè non si ritiene necessaria la nomina, allo stato, di un amministratore di sostegno; pertanto, ritiene il GT che la nomina di un amministratore di sostegno non sia affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di "incapacità" ma imponga piuttosto una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà; per cui apprezzata la sussistenza di una protezione familiare e sociale dell'interessato, come è emersa nel caso di P. P., non possono ritenersi sussistenti, in relazione ai concreti interessi cui occorre allo stato attuale provvedere, i presupposti per attivare una figura di protezione, quale è l'amministratore di sostegno; d'altronde appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell' amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno; quando si ravvisa l'esistenza di rapporti familiari e/o socio assistenziali tali da potersi considerare validi meccanismi di supporto e di assistenza del soggetto debole assimilabili di fatto alla figura di un amministratore di sostegno non occorre, a parere del decidente, una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare con decreto; a meno che, ma non è questa l'evenienza portata all'attenzione del Giudice, non emergano elementi tali da far ritenere opportuno un controllo del GT ovvero vi siano specifiche esigenze dell'interessato che le figure garanti di un sostegno di fatto non possano porre in essere se non con l'istituzionalizzazione del ruolo da parte del Tribunale"

Il predetto decreto cita alcuni decreti emessi dal Tribunale di Trieste. In particolare il decreto del 24.1.2006 che ha affermato: *"prevedere la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria "istituzionalizzazione" di ogni figura di assistente"* e tradisce, a parere di questo giudice, la lettera e lo spirito della legge: si consideri infatti l'art. 404 cod. civ. nel disporre che la persona può essere assistita prevede un margine di scelta sia in capo all'amministrando sia in capo ai soggetti legittimati a proporre il ricorso; e detta scelta viene ribadita e rafforzata laddove si prevede per i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, l'obbligo di proporre al giudice il ricorso *"ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno (art. 406 cod. civ.)". L'avvio del procedimento sempre e comunque senza una articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di allargare a dismisura l'ambito di concreta applicazione dell'istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore"* (nello stesso senso Trib. Trieste 5.10.2006; 22.5.2008).

Qualche idea operativa:

Per correggere l'utilizzo indiscriminato dell'amministrazione di sostegno sarebbe utile:

- che ogni Tribunale, seguendo quanto pubblicato dal Tribunale di Monza, evidenziasse nel proprio sito che per richiedere l'amministratore di sostegno per una persona fragile, non basta che la stessa sia incapace, ma è indispensabile avere un interesse attuale e concreto
- che i Giudici Tutelari incontrassero, unitamente agli UPG, i Responsabili delle RSA e delle RSD per chiarire come indirizzare i familiari delle persone fragili in merito all'AdS
- che la Regione emanasse note di indirizzo per orientare le strutture residenziali e semi-residenziali a meglio interagire con i familiari delle persone fragili per individuare quando è opportuno richiedere l'amministrazione di sostegno

avvocato Donatella Falaguerra - progetto Ads di Lecco